

**PROVINCIA DI SAVONA**Settore Direzione Generale  
Servizio Procedimenti ConcertativiProvincia di  
**savona**

PROVINCIA DI SAVONA



SAVONA

Nr.0071741 Data 27/11/2015

Tit. 002.013.009 Interno

ALLEGATI: n. 7

**Oggetto: COMUNE di CAIRO MONTENOTTE. Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2010/236 del 15/01/2010 ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 rilasciata allo stabilimento Italiana Coke S.r.L. di Via Stalingrado, 25. Conferenza di servizi. Richiedente: Ditta Italiana Coke S.r.L.**

**VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI REFERENTE**

Sede	Data	Ora inizio
PROVINCIA DI SAVONA Via Sormano, 12 sala Riunioni Servizio Procedimenti Concertativi, V Piano	27/11/2015	9:20

Amministrazione indicente	Data e numero nota convocazione
Provincia di Savona Servizio Procedimenti Concertativi	Convocata per il giorno 29/10/2015 con nota prot. n. 63670 del 15/10/2015 e rinviata alla data odierna con nota prot. n. 64218 del 19/10/2015

**PREMESSO:**

- che in data 22/05/2015 prot. n. 28/2015 la ditta Italiana Coke S.r.L. ha presentato istanza di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Provvedimento Dirigenziale n. 2010/236 del 15/01/2010, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 152/2006, acquisita la protocollo generale in data 25/05/2015 al n. 35461;

2. che il Dipartimento Provinciale ARPAL è stato incaricato, come da comunicazione in data 11/06/2015 prot. n. 39033, dello svolgimento dell'istruttoria tecnica del riesame di che trattasi;
3. che il Servizio Autorizzazioni Ambientali del Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente ha trasmesso in data 15/06/2015 con nota acquisita al prot. n. 39674 del 16/06/2015 al Servizio Procedimenti Concertativi l'istanza in oggetto, unitamente alla documentazione tecnica, al fine di procedere con l'avvio del procedimento e, di conseguenza, convocare la Conferenza di servizi;
4. che, con nota in data 24/09/2015 prot. n. 59654, sono state comunicate al proponente:
  - ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990, l'avvio del procedimento, invitando la medesima ditta a provvedere al versamento delle spese istruttorie, per l'importo desunto dal combinato disposto del D.M. 24/04/2008 e della Deliberazione Giunta Regione Liguria n. 782/2009;
  - l'individuazione dell'arch. Maria Grazia D'Angelo quale responsabile del procedimento in relazione all'iter procedurale e del Signor Marco Correggiari quale responsabile del procedimento per quanto concerne gli aspetti ambientali;
  - che, per quanto disposto dall'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006, l'annuncio avente oggetto "COMUNE di CAIRO MONTENOTTE. Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2010/236 del 15/01/2010 ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 rilasciata allo stabilimento Italiana Coke S.r.L. di Via Stalingrado, 25. Conferenza di servizi. Richiedente: Ditta Italiana Coke S.r.L. Pubblicazione ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs 152/2006." è stato pubblicato sul sito web di questa Provincia a partire dal giorno 14/10/2015 fino al giorno 12/11/2015.


#### **DATO ATTO:**

- che il Servizio Procedimenti Concertativi della Provincia di Savona con nota prot. n. 63670 del 15/10/2015 aveva convocato per il giorno 29/10/2015 la Conferenza di servizi che con nota prot. n. 64218 del 19/10/2015 è stata rinviata alla data odierna, invitando a partecipare alla riunione le seguenti Amministrazioni pubbliche competenti ad adottare atti di concerto o di intesa nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, nulla osta, nonché il proponente:
  - Regione Liguria Dipartimento Ambiente: ASSENTE
  - Comune di Cairo Montenotte: PRESENTE
  - A.S.L. n. 2 Dipartimento di Prevenzione: ASSENTE
  - Dip.to Provinciale A.R.P.A.L.: PRESENTE
  - Ditta Italiana Coke S.r.L.: PRESENTE
- 5. che contestualmente alla convocazione della presente riunione è stata comunicata la disponibilità della documentazione tecnica sopra citata sul server della Provincia.

**RILEVATO** che il Gruppo Movimento 5 Stelle ha comunicato con mail in data 26/11/2015 acquisita in pari data al prot. n. 71499 (allegato A) che il proprio Consigliere Regionale Andrea Melis intende partecipare, quale auditore, alla presente riunione di Conferenza di servizi.

#### **CONSTATATE**

- le assenze, come sopra indicato;



- le presenze, come risulta dalla Scheda di registrazione presenze (allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale ed accettazione di quanto ivi contenuto;
- la presenza altresì del Consigliere Regionale Andrea Melis

### VERIFICATI

- i requisiti di legittimazione dei soggetti partecipanti;
- la regolarità delle convocazioni.

### NOMINATI

**PRESIDENTE DELLA RIUNIONE:** Provincia di Savona, Servizio Autorizzazioni Ambientali: Marco Correggiari

**SEGRETARIO VERBALIZZANTE:** Provincia di Savona, Servizio Procedimenti Concertativi: arch. Maria Grazia D'Angelo

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda ai presenti che costituisce oggetto dell'odierna riunione, ai sensi

- dell'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";
- del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*";
- della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 "*Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia*";

e ll. ss. mm. ed ii.

esaminare l'istanza presentata in data 22/05/2015 prot. n. 28/2015 dalla ditta Italiana Coke S.r.L. volta al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Provvedimento Dirigenziale n. 2010/236 del 15/01/2010, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 152/2006 ed acquisita la protocollo generale in data 25/05/2015 al n. 35461.

Preliminarmente viene esaminata la sopra citata richiesta di partecipazione in qualità di auditore alla presente Conferenza di servizi del Consigliere Regionale del Movimento 5 Stelle e la Conferenza di servizi, all'unanimità, non rileva motivi ostativi alla partecipazione del Consigliere Regionale alla presente riunione.

Il Segretario rammenta che:

- l'istanza di che trattasi è stata presentata ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 152/2006;
- che l'art. 29-octies sopra citato recita:

*1. L'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni.*

*2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. Nel caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili più conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto, per ciascuna attività, prevalentemente alle conclusioni sulle BAT pertinenti al relativo settore industriale.*

3. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:

a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;

b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

4. Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:

a) a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;

c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;


d) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;

e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili".

5. A seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente, il gestore presenta, entro il termine determinato dall'autorità competente in base alla prevista complessità della documentazione, e compreso tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso in cui la necessità di avviare il riesame interessi numerose autorizzazioni, in base ad un apposito calendario annuale, tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare, i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nonché, nel caso di riesami relativi all'intera installazione, l'aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), la domanda di riesame è comunque presentata entro il termine ivi indicato. Nel caso di inosservanza del predetto termine l'autorizzazione si intende scaduta. La mancata presentazione nei tempi indicati di tale documentazione, completa dell'attestazione del pagamento della tariffa, comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000 euro, con l'obbligo di provvedere entro i successivi 90 giorni. Al permanere dell'inadempimento la validità dell'autorizzazione, previa diffida, è sospesa. In occasione del riesame l'autorità competente utilizza anche tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni.

6. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che:

a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis;



b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.

7. Il ritardo nella presentazione della istanza di riesame, nel caso disciplinato al comma 3, lettera a), non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio delle installazioni alle condizioni dell'autorizzazione.

8. Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni sedici anni, a partire dal primo successivo riesame.

9. Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame.

10. Il procedimento di riesame è condotto con le modalità di cui agli articoli 29-ter, comma 4, e 29-quater. In alternativa alle modalità di cui all'articolo 29-quater, comma 3, la partecipazione del pubblico alle decisioni può essere assicurata attraverso la pubblicazione nel sito web istituzionale dell'autorità competente.

11. Fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso.”

- per quanto disposto dalla legge 241/1990 e ss. mm. ed ii. e, segnatamente, dai commi 6 e 7 dall'art. 14-ter, che ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa e si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;
- ai sensi dall'art. 14-quater della L. 241/1990, il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla presente Conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato durante i lavori della presente Conferenza, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della Conferenza in argomento e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

Il Presidente comunica che a seguito della richiesta del Servizio Autorizzazioni Ambientali della Provincia in data 13/11/2015 prot. n. 69116 (allegato C) la Regione Liguria, Dipartimento Ambiente, Settore Valutazione Impatto Ambientale, si è espressa con nota in data 23/11/2015 prot. n. PG/2015/0206312 (allegato D), illustrando tali comunicazioni.

Il Presidente invita il proponente ed i progettisti ad illustrare la proposta di che trattasi, che viene infra sinteticamente riportata:

l'istanza è volta ad ottenere, ai sensi D.Lgs. 152/2006 il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n 2010/236 del 15/01/2010. L'azienda ritiene di adottare già le misure conformi alle conclusioni sulle BAT, come riportato nella Relazione allegata alla domanda di riesame.

A fronte dell'incarico affidato al Dipartimento Provinciale ARPAL, come da sopra citata comunicazione in data 11/06/2015 prot. n. 39033, dello svolgimento dell'istruttoria tecnica dell'istanza di riesame di che trattasi, è stata predisposta una prima Relazione Istruttoria, che si allega al presente verbale (allegato E) e che viene consegnata in copia agli enti partecipanti ed alla ditta richiedente.

Il Presidente invita i partecipanti all'espressione delle determinazioni di rispettiva competenza che si riassumono come di seguito :

- Provincia di Savona, Servizio Procedimenti Concertativi: si prende atto che la documentazione presentata dall'azienda riguarda esclusivamente aspetti ambientali.
- Provincia di Savona, Servizio Autorizzazioni Ambientali: preso atto di quanto affermato dalla ditta in relazione alle conclusioni sulle BAT, invita in ogni caso l'azienda ad approfondire le verifiche e, ove necessario, procedere con gli eventuali adeguamenti entro il marzo 2016 precisando che sotto il profilo formale gli eventuali adeguamenti stessi potranno essere gestiti come "*modifiche non sostanziali*" sul presupposto che un eventuale adeguamento costituirà un miglioramento della situazione in essere.

Avendo fornito all'azienda le indicazioni e precisazioni di ARPAL, l'azienda parallelamente alla procedura di screening potrà procedere nella presentazione delle integrazioni/chiarimenti richiesti da ARPAL stessa.

Resta inteso che fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso, fatte salve eventuali modifiche di adeguamento che verranno comunicate ed assentite.

- Comune di Cairo Montenotte: a seguito della comunicazione della Regione Liguria, si resta in attesa delle risultanze dello screening previsto dalla L.R. 38/1998. Si prende atto delle osservazioni di ARPAL al cui interno contengono indicazioni in merito al sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni al camino, già oggetto di precedenti richieste da parte del Comune.
- A.S.L. n. 2 Dipartimento di Prevenzione: con nota in data 26/11/2015 prot. n. 111124 ha espresso le proprie valutazioni (allegato F)
- Dip.to Provinciale A.R.P.A.L.: il dott. Ing. Pietro Zaottini, in virtù della Delega del Direttore del Dipartimento (allegato G) illustra sommariamente i contenuti della Prima relazione istruttoria depositata in data odierna (allegato E).

Il Consigliere Regionale Andrea Melis chiede di poter depositare una memoria e la Conferenza di servizi assume la decisione all'unanimità di acquisire tale memoria agli atti del presente procedimento.

### **TUTTO CIÒ ESPOSTO E CONSIDERATO IN PREMESSA**


la Conferenza di servizi, esauriti gli adempimenti di rito, acquisiti i pareri e le dichiarazioni di cui sopra e visti gli atti menzionati, dopo approfondita disamina, all'unanimità.

### **PRENDE ATTO**

di quanto evidenziato dalla Regione Liguria con la nota PG/2015/0206312 e pertanto

### **DETERMINA**

- di dover sospendere i termini del presente procedimento affinché si proceda per quanto disposto dalla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 "Disciplina della valutazione di impatto ambientale" e ss. mm. ed ii. , restando in attesa della pronuncia regionale;
- di stabilire in via provvisoria una riunione di Conferenza di servizi intermedia per il giorno **martedì 26 gennaio 2016**; tale riunione dovrà essere convocata a norma di legge dalla Provincia di Savona.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is larger and more stylized, while the second is smaller and more compact.

Il presente verbale, unitamente agli allegati che ne formano parte integrante e sostanziale verrà trasmesso dalla Provincia di Savona a tutti gli enti/soggetti convocati.

Alle ore 11:15, previa lettura ed accettazione del presente verbale, si procede allo scioglimento della seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Savona, 27 novembre 2015

**IL PRESIDENTE DELLA RIUNIONE**

*Marco Correggiari*



---

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**

*arch. Maria Grazia D'Angelo*



---

AUGATO A

Page 1 of 1

4454/3

**D'Angelo Maria Grazia**

**Da:** Gruppo Movimento 5 Stelle [Gruppo.m5s@regione.liguria.it]  
**Inviato:** giovedì 26 novembre 2015 11.37  
**A:** D'Angelo Maria Grazia  
**Oggetto:** CONFERENZA SERVIZI DI DOMANI VENERDI' 27 NOVEMBRE  
**Priorità:** Alta

Nr.0071499 Data 26/11/2015  
Tit. 002.013.009 Arrivo

Alla cortese attenzione Arch. Mariagrazia D'Angelo

Buongiorno,  
con la presente La informiamo che il ns. Consigliere Regionale Andrea Melis intende partecipare come auditore alla Conferenza dei Servizi sul riesame autorizzazione integrata ambientale per lo Stabilimento Italiana Coke S.r.l. che si terrà domani venerdì 27 p.v.  
Cordiali saluti

Giovanna Quirici

Segreteria Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle Liguria  
Via Fieschi 15, 16121 Genova  
Tel. 0105485501  
Fax 0105485243

Questo messaggio, analizzato al fine di trovare virus e contenuti potenzialmente dannosi, è stato ritenuto sicuro.

[Clicca qui per segnalare questo messaggio come spam.](#)



PROVINCIA DI SAVONA  
 Settore Direzione Generale  
 Servizio Procedimenti Concertativi



SCHEDA REGISTRAZIONE PRESENZE

COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE	Riunione del 27/11/2015		
	Preliminare <input type="checkbox"/>	Referente X	Intermedia <input type="checkbox"/>

OGGETTO: COMUNE di CAIRO MONTENOTTE. Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2010/236 del 15/01/2010 ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 rilasciata allo stabilimento Italiana Coke S.r.L. di Via Stalingrado, 25. Conferenza di servizi.  
 Richiedente: Ditta Italiana Coke S.r.L.

Enti, Amministrazioni e soggetti invitati	Cognome e nome	Qualifica	Delega	FIRMA
ARPAL	GHIGLIAZZA RICCARDO	CTP		<i>[Signature]</i>
ITALIANA COKE S.r.L.	BRUNY GIANNI CARLO	REF. IPPE		<i>[Signature]</i>
ITALIANA COKE S.r.L.	GHIAZZA GIOVANNI	SERV. ECOL.		<i>[Signature]</i>
ITALIANA COKE S.r.L.	GIROMINI CLAUDIO	IRSIABILITANO		<i>[Signature]</i>
ARPAL	FERRUCCI TANUZZA	CTP		<i>[Signature]</i>
ARPAL	FRETOLO ADRIANO	R.U.D. TERAPIA DIP. SV.		<i>[Signature]</i>
ARPAL	MASSIMILIANO PESCIOTTO	CTP		<i>[Signature]</i>
CONSIGLIO REGIONALE	ANDREA PELLIS	ASS		<i>[Signature]</i>
COMUNE A. CAIRO P.	FERRARO CARLO	Rep. Ufficio Ambiente		<i>[Signature]</i>

ALLEGATO "B"

Enti, Amministrazioni e soggetti invitati	Cognome e nome	Qualifica	Delega	FIRMA
COMUNE DI CAIRO P. TR	ROGGIO ALBERTO	ASTRE ATRIB. ME		
PROVINCIA DI SAVONA	ANDREOTTI MARCO	CAF TECNICO		
" "	GIULIARDO STEFANIA	IST. TECNICO		
" "	CORREGGIARI MARCO	FUNZ. TECNICO		
PROVINCIA DI SAVONA - TRC	D'ANGELO M. ERASMO	PDR. TECNICO		
" "	MILLO CORREGGIARI	FUNZ.		



ALLEGATO C

4454

Provincia di  
**savona**

**PROVINCIA DI SAVONA**

**Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente**

**Servizio Autorizzazioni Ambientali**

Prot. n.  
(citare nella risposta)

Prec. n.

Classifica 010.003.008/2(2002)

Savona, data del protocollo

Regione Liguria

Settore VIA

Via D'Annunzio 111

16121 Genova

e p.c.

Comune di Cairo Montenotte

Corso Italia 45

17014 Cairo Montenotte (SV)

ARPAL Dipartimento di Savona

Via Zunini 1

17100 Savona

Italiana Coke

Corso Stalingrado, 25

17014 Cairo Montenotte (SV)

Oggetto : L.R. 38/98 – Art. 2 – Comma 4 bis. Rinnovo di autorizzazione all'esercizio di impianti per i quali, all'epoca del rilascio, non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale o di verifica screening ed attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale o di verifica screening.

Con la presente si rende noto che è stata avviata la procedura di riesame, ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs 152/2006, dell'AIA rilasciata alla Italiana Coke e che, per il prossimo 27/11/2015, è prevista la conferenza dei servizi in sede referente, per istruire l'istanza di riesame di cui trattasi. Si precisa che alla citata conferenza, con nota prot. n. 64218 del 19/10/2015, è stata invitata anche codesta Regione.

La cokeria di Cairo Montenotte – ora Italiana Coke – è attiva nel sito dal 1936 e, certamente, all'epoca della sua realizzazione non è stata sottoposta a valutazione di impatto ambientale in quanto, a quell'epoca, non esistevano leggi che disciplinavano la materia.

Ad oggi le cokerie sono elencate al punto 5a) dell'allegato 3 alla L.R. 18/1998 ed alla lettera l) del

PROVINCIA DI SAVONA  
Via Sormano 12 – 17100 Savona  
Tel 019 831 31 – Fax 019 831 3269  
info@provincia.savona.it  
www.provincia.savona.it  
C.F. 00311260095

Dirigente di Settore  
Responsabile del Servizio  
E-mail Responsabile del Procedimento  
Orario

Dott. Ing. Vincenzo Gareri  
Marco Correggiari (tel. 019 8313325)  
m.correggiari@provincia.savona.it  
dal lunedì al venerdì – ore 10,00/12,30  
martedì e giovedì – ore 15,30/17,30

punto 3 dell'allegato IV degli allegati alla parte seconda del D.Lgs 152/2006.

Si è quindi con la presente a chiedere di voler chiarire, con cortese urgenza, se l'azienda di cui trattasi, in relazione alle disposizioni di cui all' Art. 2, Comma 4 bis della L.R. 38/1998 recentemente introdotte nell'ordinamento regionale, debba essere sottoposta alla procedura di valutazione di impatto ambientale o di verifica screening, in conseguenza del processo di revisione (con valenza di rinnovo) dell'autorizzazione in corso.

Tale chiarimento è essenziale in quanto, nel caso in cui l'insediamento debba essere sottoposto alla procedura di VIA di cui trattasi, la conferenza dei servizi in sede referente del 27/11 p.v. non potrà che prendere atto dell'attuale improcedibilità della pratica e, conseguentemente, determinare la sospensione dei lavori fino ad esito della procedura regionale di VIA/Screening.


Restando in attesa di cortese sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente del Settore  
(Dott. Ing Vincenzo Gareri)  
(firmata digitalmente)

COP/1

AULEGATO D

4454/3



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE

Genova, 23/11/2015

Prot. n. 14/2015/0200312  
Allegati: -

SETTORE: Valutazione Impatto Ambientale

n. rif. Assogg. 9015  
Class./Fasc. 2015/G13.17.3/3

Oggetto: Rinnovo autorizzazione AIA ai sensi art. 29 octies del D. Lgs. 152/2006 impianto Italiana Coke sito in comune di Cairo Montenotte (SV)

Alla Provincia di Savona  
Settore Gestione Viabilità,  
Edilizia e Ambiente  
Servizio Autorizzazioni  
Ambientali  
protocollo@pec.provincia.savona.it

L. R. n. 38/98 e s.m. e i.:  
assoggettamento a procedura di  
verifica screening ai sensi dell'art. 2 c.  
4bis.

#### INVIO PEC

Con riferimento alla vostra nota pec, assunta al protocollo della Regione Liguria con il n. PG/2015/201667 il 17 novembre 2015, si comunica quanto segue.

La legge regionale n. 38/98, che disciplina la Valutazione di Impatto Ambientale, riporta, all'allegato 3, l'elenco delle attività da sottoporre a verifica di assoggettabilità alla VIA regionale e fra queste, al punto 5a), sono ricomprese le cokerie, così come le stesse sono menzionate alla lettera l) del punto 3 dell'all. IV al D. Lgs. 152/2006.

Inoltre la nuova modifica della l.r. n. 38/98, apportata dalla l.r. n. 12 del 7 aprile 2015, ha introdotto nell'art. 2 il comma 4bis che recita: "Sono soggette alla procedura di valutazione di impatto ambientale o di verifica screening ai sensi della presente legge le domande di rinnovo di autorizzazione o di concessione relative all'esercizio di attività o impianti per i quali, all'epoca del rilascio, non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale o di verifica screening ed attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale o di verifica screening."

Tale attività rientra, pertanto, nei disposti della l.r. n. 38/98 ed è da sottoporre a procedura di verifica screening.

Si ricorda che tutte le indicazioni relative all'avvio della procedura e ai contenuti della documentazione da produrre sono reperibili sul sito web Ambiente in Liguria alla sezione Territorio - Valutazione di Impatto Ambientale nonché nelle Norme Tecniche per la procedura di verifica screening, DGR n. 1661/2013, consultabili sullo stesso sito.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

FL/rl

Il Dirigente  
Dott. Nicola Poggi

Dipartimento Ambiente Via D'Annunzio 111 - 16121 Genova  
Francesca Lupino - tel. 010 5485837

Protocollo numero 2015/70864 del 24/11/2015 Fax 010 5488422 - E-mail francesca.lupino@regione.liguria.it

AUG 10 E



Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure

Preg.mi

**Provincia di Savona**  
**Settore Gestione Viabilità, Edilizia**  
**ed Ambiente**  
**Servizio Autorizzazioni Ambientali**  
**Via Sormano, 12**  
**17100 SAVONA (SV)**

**OGGETTO: Soc. Italiana Coke s.r.l. - Autorizzazione Integrata Ambientale n. 236 del 15/01/2010 relativa all'impianto con sede nel Comune di Cairo M.tte (SV) Procedimento di Riesame dell'AIA – Prima relazione istruttoria**

La presente a riscontro della Vs. nota prot. n. 39033 del 11.06.2015 per l'affidamento dell'incarico dello svolgimento dell'istruttoria per il riesame dell'AIA in oggetto, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3 lettera a) del D.lgs. 152/06 ss.mm.ii..

Quanto nel seguito è frutto dell'istruttoria tecnica condotta dalla scrivente Agenzia alla luce delle proprie competenze e si fonda sui principi tecnico-ambientali connessi alla normativa cogente ed esula da quanto non pertinente alle tematiche di natura strettamente ambientale e da quanto afferente alla normativa igienico-sanitaria. Valutata la documentazione costituita dalla Relazione Tecnica "Riesame Autorizzazione Integrata Ambientale" e dai relativi allegati, inviati dalla Provincia di Savona con la nota di cui sopra, si ritengono pertanto escluse dalla presente istruttoria le seguenti valutazioni e i seguenti adempimenti:

- Gestione della documentazione prevista in materia di consultazioni del pubblico ex cc. 2 e 3 art. 29-quarter D.lgs. 152/06 ss.mm.ii.
- Gestione informazioni da pubblicarsi sul sito internet ex c. 2 art. 29-quarter D.lgs. 152/06 ss.mm.ii.
- Ricezione osservazioni dei soggetti interessati ex c. 4 art. 29-quarter D.lgs. 152/06 ss.mm.ii.
- Verifica delle garanzie finanziarie previste, come ad esempio dal c. 9 septies art. 29-sexies D.lgs. 152/06 ss.mm.ii.
- Verifica pagamento tariffa ex c. 5 art. 29-octies D.lgs. 152/06 ss.mm.ii.
- Verifica pagamento tariffa per la c.d. "Relazione di riferimento" e delle relative garanzie fidejussorie
- Verifica da tutto quanto esula dal campo di applicazione del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., ivi comprese eventuali autorizzazioni "accessorie"
- Valutazioni in merito all'applicabilità del R.D. 1741/1933 in merito ai depositi di oli minerali con particolare riferimento ai depositi di gasolio usato come additivo nella miscela del carbon fossile e di cui non viene indicata la capacità nella documentazione a

**Dipartimento Savona**

Via Zunini, 1 – 17100 Savona  
Tel. +3901984181218 - fax. +3901984181229  
pietro.zaottini@arpal.gov.it - [www.arpal.gov.it](http://www.arpal.gov.it)  
PEC: arpal@pec.arpal.gov.it  
C.F. e P.IVA 01305930107

1/6



CERTIFIED OHSAS 18001

disposizione degli scriventi, in quanto già probabilmente affrontata nella fase istruttoria relativa al rilascio dell'AIA 236/2010

Si ritiene che il proponente debba fornire la seguente documentazione:

- A) Esiti dell'applicazione delle disposizioni previste dal DM n. 272/2014 ed eventualmente la c.d. Relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1 lett. v-bis del D.lgs. 152/06 ss.mm.ii., e prevista dal combinato disposto degli artt. 5 c 5, 29-ter c. 1 lettera m).
- B) Valutazioni in merito all'applicazione del D.lgs. 216/2006 in materia di emissioni dirette di gas serra
- C) Manuale Gestione degli SME redatto secondo quanto indicato dalle Linee Guida ISPRA

Si richiede che il proponente fornisca i chiarimenti e le informazioni in merito a:

1. Il valore di superficiale totale riportato a pag. 9 (253207 mq) è diverso da quello riportato a pag 10 par. 1.2.1 (240000 mq)
2. L'elenco delle variazioni per modifiche sostanziali e non all'AIA di cui alla tabella 2.1 dell'omonimo paragrafo è incompleto (ad esempio mancano il P.D. n. 4975 del 20/08/2012, il P.D. n. 4121 del 09/07/2013 etc.)
3. L'elenco degli interventi di adeguamento, integrazione o miglioramento a fronte di prescrizioni di cui alla tabella 2.2 dell'omonimo paragrafo è incompleto (ad esempio manca l'installazione del c.d. "transfer car" prevista al par. 2.2 dell'Allegato D all'AIA, etc.)
4. L'elenco degli interventi di correttivi a fronte di risultanze dei controlli ambientali e successive diffide da parte dell'A.C. di cui alla tabella 2.3 dell'omonimo paragrafo è incompleto
5. Il valore della capacità produttiva annua massima di coke prodotto e riportato nella tabella di cui al par. 3.1.2 non è congruente con il valore riportato nello stesso paragrafo e relativo alla capacità massima giornaliera. Inoltre il valore riportato a pag. 22 relativo alla produzione giornaliera attuale di coke è diverso da quello riportato a pag. 45 (1150 ton. Vs. 1080 ton.)
6. Non è indicato il luogo per l'eventuale stoccaggio del coke di petrolio
7. Va chiarito la motivazione per cui le acque meteoriche sono inserite tra i materiali in entrata alla fase del processo (vd. par 3.3.1.4)
8. Il paragrafo 3.6.7 riporta una serie di refusi tra cui il rimando a paragrafi inesistenti e la descrizione nel vecchio assetto impiantistico dell'impianto di depurazione biologico, va meglio chiarito il ciclo di produzione ed utilizzo del catrame
9. Al par. 3.6.10 va chiarito a cosa si riferiscano le parole "Tali acque" riportate all'inizio della seconda frase
10. Al par. 3.6.12 il primo punto dell'elenco puntato termina con una frase tronca
11. Par. 4.1 Va chiarita la ragione per cui la Ditta indica come non attuati punti II e III della BAT Punto 50
12. I dati riportati al par. 4.3.3.1 risultano errati relativamente agli anni 2010 e 2014; manca la nota 5 riportata nella tabella 4.3.3.1. Si segnala altresì che dai dati riportati in tale tabella si evince che il quantitativo di acqua prelevata dal fiume Bormida sia aumentata, di oltre il 10%, nonostante il riutilizzo dello scarico SP1
13. Dai dati riportati nella tabella 4.3.3.2 si evince che la portata degli scarichi sia aumentata nonostante il riutilizzo dello scarico SP1
14. Dovrà essere presentata una o più planimetrie che nel dettaglio indichino la provenienza delle acque (industriali e di dilavamento) che afferiscono ai diversi impianti di depurazione, le acque di approvvigionamento alla vasca Giacchetti e gli apporti che confluiscono allo scarico SP3.
15. Devono essere meglio specificati tutti gli sfiati in atmosfera riportati genericamente al par. 4.6

**Dipartimento Savona**

Via Zunini, 1 – 17100 Savona  
Tel. +3901984181218 - fax. +3901984181229  
pietro.zaottini@arpal.gov.it - [www.arpal.gov.it](http://www.arpal.gov.it)  
PEC: [arpal@pec.arpal.gov.it](mailto:arpal@pec.arpal.gov.it)  
C.F. e P.IVA 01305930107

2/6

16. Relativamente ai dati riportati al par. 5.1.2 si chiede di indicare, oltre che i dati relativi alla sezione dei camini allo sbocco, anche quelli della sezione nei punti di campionamento
17. Le concentrazioni massime riportate per gli scarichi di cui al par. 5.2.2 devono rispecchiare quelle reali e non riportare i limiti di legge (vd. D.lgs. 152/06 ss.mm.ii).
18. Al par. 5.4 Non si ritengono accettabili i soli valori massimi istantanei per categorie omogenee di rifiuti, ma si richiede di indicare i quantitativi massimi istantanei per ciascun CER
19. Emissione E10 l'altezza del camino riportata è diversa da quella indicata negli Autocontrolli 2014 (31,5 m vs. 28,0 m)
20. Emissione E11 l'altezza del camino riportata è diversa da quella indicata negli Autocontrolli 2014 (29,0 m vs. 28,0 m), va verificata anche la portata in quanto discrepante da quella indicata negli Autocontrolli 2014
21. Emissione E12 va verificata la portata riportata in quanto decisamente diversa da quella indicata negli Autocontrolli 2014
22. Emissione E48 l'altezza del camino riportata è diversa da quella indicata negli Autocontrolli 2014 (34,0 m vs. 30,0 m)
23. Emissione E53 va verificata la portata riportata in quanto decisamente diversa da quella indicata negli Autocontrolli 2014 inoltre l'altezza del camino riportata è diversa da quella indicata negli Autocontrolli 2014 (34,0 m vs. 30,0 m)
24. Emissione E47 l'altezza del camino riportata è diversa da quella indicata negli Autocontrolli 2014 (10,0 m vs. 18,0 m)
25. Emissione E51 va verificata la portata riportata in quanto decisamente diversa da quella indicata negli Autocontrolli 2014
26. Al par. 5.2.2.1 è indicato che lo scarico SFA non è dotato di campionatore automatico, diversamente da quanto risulta dai controlli eseguiti, è erroneamente indicato che le acque dello scarico SP3 derivano dai processi di raffreddamento. Inoltre tra le sostanze significative presenti nella relativa tabella non sono riportati i metalli, tra cui il selenio che si ritengono rilevanti
27. Al par. 5.2.2.2, relativo allo scarico SFB non viene quantificata la superficie impermeabilizzata e quella non impermeabilizzata
28. Al par. 5.2.2.3, relativo allo scarico SP1, non è descritto l'impianto di abbattimento per il selenio. Inoltre è riportato che lo scarico non è dotato di sistemi di controllo in continuo; per quanto appreso durante i controlli da parte di ARPAL, lo scarico è dotato di controllo in continuo di pH e conducibilità. Inoltre tra le sostanze significative riportate nella relativa tabella non sono riportati i metalli, tra cui il selenio che si ritengono rilevanti
29. Al par. 5.2.2.5, relativo allo scarico SP3, non viene quantificata la superficie impermeabilizzata e quella non impermeabilizzata
30. Per tutti gli scarichi riportati alla sezione 5.2.2 dovranno essere riportati i flussi di massa per tutti i parametri significativi, compresi quelli richiesti negli specifici punti
31. Dovrà essere chiarito l'uso o meno del prodotto filmante nella bagnatura dei cumuli di coke.

Si propone all'Autorità Competente l'adozione delle seguenti prescrizioni:

32. Devono essere precisate le modalità di captazione degli effluenti generati nel corso del travaso del catrame dal serbatoio di decantazione delle acque ammoniacali grezze ai contenitori per il trasporto a Parco 3. Lo stoccaggio della miscela di catrami/intermedi di lavorazione effettuata nella parte di Parco 3 già pavimentata va effettuato in area coperta dotata di sistema di captazione e abbattimento degli effluenti, ciò in considerazione delle caratteristiche di pericolosità del catrame (vd. Scheda di Sicurezza Cap 3 All. 2 della Relazione Tecnica Rev 0)
33. Par. 3.7.4 vanno riportate le sostanze utilizzate in laboratorio e indicate quelle non rientranti nel campo di applicazione della lettera j) del comma 1 della Parte I dell'Allegato 4, alla Parte Quinta del

**Dipartimento Savona**

Via Zunini, 1 - 17100 Savona  
Tel. +3901984181218 - fax. +3901984181229  
pietro.zaottini@arpal.gov.it - [www.arpal.gov.it](http://www.arpal.gov.it)  
PEC: arpal@pec.arpal.gov.it  
C.F. e P.IVA 01305930107

- D.lgs. 152/06 ss.mm.ii. al fine di contemplare nell'AIA l'eventuale autorizzazione alle emissioni prevista dall'art. 268 del Decreto medesimo
34. Si prescrive all'Azienda il rispetto di quanto riportato alla BAT n. 48, in modo da raggiungere concentrazioni di H<sub>2</sub>S nel gas di cokeria, a valle del trattamento  $\leq 10$  mg/Nm<sup>3</sup>
35. Si prevede di prescrivere di dotare le emissioni E2, E3, E4 ed E5, ciascuna di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni SME per la misura in continuo dei parametri: Polveri, SO<sub>x</sub> ed NO<sub>x</sub> (BAT 13). La Ditta dovrà attuare quanto prescritto e la conseguente messa in esercizio degli SME entro 12 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA
36. Si prevede di prescrivere come valore limite per il parametro polveri in uscita all'emissione E58, il valore di 10 mg/Nm<sup>3</sup>, come previsto dalle BAT Punto 50 (II) per gli impianti di sfornamento del coke dotati di trattamento a terra dei gas captati con filtro a maniche
37. Relativamente all'E12 si ritiene che, poiché per i parametri di cui all'Allegato 1 Parte 2 della Parte Quinta del D.lgs. 152/06 ss.mm.ii., i valori di flusso di massa calcolati come prodotto della concentrazione per la portata dichiarata dall'Azienda sono superiori ai valori limite, debbano essere fissati i seguenti limiti all'emissione:  
IPA (classe I del dlgs 152/06 allegato parte V all1 parte2 flusso>0.5 g/h) = limite 0.1 mg/Nmc e flusso di massa da stabilirsi una volta definita la reale portata dell'emissione  
Benzene (classe III del dlgs 152/06 allegato parte V all1 parte2 flusso>25 g/h) = limite 5 mg/Nmc e flusso di massa da stabilirsi una volta definita la reale portata dell'emissione  
Si ritiene inoltre necessario imporre, analogamente all'emissione E50, un valore limite per il COT = limite 11 mg/Nmc e flusso di massa da stabilirsi una volta definita la reale portata dell'emissione
38. Relativamente all'emissione E6, sulla base delle BAT 51 si ritiene che il limite all'emissione da rispettarsi per il parametro polveri debba essere portato a 25 g/tonnellate di coke prodotto
39. Relativamente all'emissione E7, sulla base delle BAT 51 si ritiene che il limite all'emissione da rispettarsi per il parametro polveri, pari a 25 g/tonnellate di coke prodotto, debba essere rispettato anche per tale emissione. Al fine di verificare il rispetto di tale limite la ditta dovrà eseguire entro 6 mesi dal rilascio dell'Atto conseguente il presente Riesame, un campionamento da effettuarsi alla presenza di ARPAL. In caso di esito negativo la Ditta dovrà presentare nei successivi 6 mesi un piano/progetto di intervento al fine di garantire il rispetto del valore limite previsto dalle BAT.
40. Relativamente all'E51 si ritiene che, poiché per i parametri di cui all'Allegato 1 Parte 2 della Parte Quinta del D.lgs. 152/06 ss.mm.ii., i valori di flusso di massa calcolati come prodotto della concentrazione per la portata dichiarata dall'Azienda sono superiori ai valori limite, debbano essere fissati i seguenti limiti all'emissione:  
IPA (classe I del dlgs 152/06 allegato parte V all1 parte2 flusso>0.5 g/h) = limite 0.1 mg/Nmc e flusso di massa da stabilirsi una volta definita la reale portata dell'emissione
41. Si ritiene inoltre necessario imporre, analogamente all'emissione E50, un valore limite per il COT = limite 50 mg/Nmc e flusso di massa da stabilirsi una volta definita la reale portata dell'emissione
42. Dovranno essere comunicati tutti gli interventi di sostituzione delle valvole di sicurezza e dei dischi di rottura della rete gas e dei circuiti a pressione di vapore, specificando la ragione dell'intervento
43. In aderenza alla BAT 46 si prescrive che la percentuale di emissioni visibili da tutte le porte deve essere  $< 5\%$ .
44. Si ritiene opportuno che le acque di raffreddamento dei balke vengano riutilizzate al pari di quelle dello scarico SP1. A tal fine la Ditta dovrà presentare entro 6 mesi dal rilascio dell'Atto conseguente il presente Riesame il relativo progetto comprensivo dei tempi di attuazione (vd. BAT 12)
45. Si prescrive allo scarico SP1 il rispetto dei seguenti limiti  
BOD<sub>5</sub>  $< 20$  mg/l  
Solfuri liberi  $< 0.1$  mg/l  
Tiocianati  $< 4$  mg/l

Cianuri liberi < 0.1 mg/l

Sommatoria IPA (flurantene, benzo-b-flurantene, benzo-k-flurantene, benzo-a-pirene, indeno-(1,2,3-cd) – pirene, benzo-(j,h,i)-perilene) < 0.05 mg/l

Fenoli < 0.5 mg/l

per i restanti parametri di cui alla Tabella 3, Allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. 152/06 ss.mm.ii. si prescrivono i limiti ivi previsti per lo scarico in acque superficiali.

Il valore limite per il parametro Vanadio verrà fissato a seguito degli esiti di un'indagine conoscitiva da eseguirsi sulle acque del fiume Bormida, con modalità e tempistiche da stabilirsi nel corso della Conferenza dei Servizi.

46. Si prescrive per tutti gli altri scarichi il rispetto del limite per il parametro Sommatoria IPA (flurantene, benzo-b-flurantene, benzo-k-flurantene, benzo-a-pirene, indeno-(1,2,3-cd) – pirene, benzo-(j,h,i)-perilene) del valore di 0.05 mg/l  
Per lo scarico SFA, in analogia allo scarico SP1 verrà fissato per il parametro Vanadio un valore limite da stabilirsi a seguito degli esiti di un'indagine conoscitiva da eseguirsi sulle acque del fiume Bormida, con modalità e tempistiche da stabilirsi nel corso della Conferenza dei Servizi.
47. L'altezza dei cumuli delle materie prime e dei prodotti dovrà essere contenuta entro i limiti delle strutture perimetrali o delle barriere limitrofe esistenti e comunque tale da non interferire con i sistemi di irroramento.
48. Si ritiene che né il Parco candela né l'ulteriore parco posto sopra il parco 3 usati per emergenza, ma comunque sempre con presenza di materiale, rispondano ai requisiti di cui alla BAT 11, soprattutto per quanto attiene la gestione dei cumuli (altezze, ripari fisici, direzioni di sviluppo) e pertanto dovranno essere adeguati entro un tempo idoneo da stabilirsi in accordo con l'Autorità Competente
49. In merito alla gestione del Deposito temporaneo dei rifiuti (v.d. par. 3.8.2) si rammenta che per ogni impianto è possibile considerare uno ed un solo deposito gestito con uno dei due criteri di cui all'art. 183 del D.lgs. 152/06 ss.mm.ii. anche se dislocato su più aree per ragioni gestionali/organizzative. I contenitori o le aree previsti come punti di raccolta a piè di impianto dovranno essere svuotati ed i rifiuti portati nell'area di stoccaggio prevista con cadenza almeno giornaliera.
50. Si richiede di implementare la rete di nebulizzazione dei cumuli di coke posta a servizio del Parco coke 2 lato valle, inserendo una nuova linea di irroratori a valle dei cumuli stessi.
51. Il sistema informatico a servizio della vasca STI/Giacchetti dovrà registrare e riportare anche l'ora di attivazione/disattivazione dell'overflow in SP1
52. In considerazione della costante presenza di materiale, si ritiene non più procrastinabile la pavimentazione del Parco fossile 3, così come quella del Parco candela e del parco destinato allo stoccaggio di emergenza del coke posto al di sopra del Parco fossile 3. Tali pavimentazioni dovranno essere realizzate entro 12 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA. Entro tale termine dovrà inoltre essere implementata la rete fissa di irroramento anche nelle parti mancanti di detti parchi. La gestione di tale rete dovrà avvenire con le stesse modalità di quella prevista per le reti di irroramenti degli altri parchi

Si propongono le seguenti modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo

53. Si prescrive di effettuare con frequenza trimestrale la caratterizzazione chimica del gas coke a valle dell'impianto di desolforazione
54. In considerazione del fatto che ad una diminuzione delle PM10 nella zona non è coinciso un decremento della concentrazione del Benzo(a)pirene si ritiene utile integrare il controllo E58 con il parametro IPA (nelle 3 fasi)
55. I controlli all'emissione E12 vanno integrati con il parametro COT, Benzene e IPA
56. I controlli all'emissione E50 vanno integrati con il parametro NOx

**Dipartimento Savona**

Via Zunini, 1 – 17100 Savona  
Tel. +3901984181218 - fax. +3901984181229  
pietro.zaotini@arpal.gov.it - www.arpal.gov.it  
PEC: arpal@pec.arpal.gov.it  
C.F. e P.IVA 01305930107

5/6



CERTIFIED OHSAS 18001

57. I controlli all'emissione E51 vanno integrati con il parametro IPA e COT
58. Il Piano di Monitoraggio e Controllo va integrato, nella parte relativa al controllo delle immissioni, con quanto riportato nelle BAT 16 (terzo "--" Calcolo con fattori di emissione US EPA AP 42)
59. Utilizzo per la determinazione del parametro O2 nel sistema SME dei motori della cogenerazione di quanto previsto dal DM 31/01/2005 in sostituzione delle celle elettrochimiche
60. Alla luce delle risultanze degli autocontrolli e dei controlli di parte pubblica effettuati da parte di ARPAL si ritiene di sostituire i controlli effettuati sulle 2 postazioni all'interno del perimetro dello stabilimento (4 campagne di monitoraggio con determinazione del PM10 HV e speciazione del benzo(a)pirene, deposimetri e determinazione del benzene), le campagne di monitoraggio del benzene nelle 20 postazioni sul territorio comunale e le campagne stagionali con deposimetri nelle 4 postazioni esterne allo stabilimento con caratterizzazione delle stesse, con le seguenti attività: campionamento giornaliero di PM10 con metodica di cui al D.lgs. 155/2010 e ss.mm.ii. e determinazione giornaliera degli IPA, da effettuarsi in due postazioni ubicate al perimetro dello stabilimento in linea con le due centraline esistenti (Bragno e Mazzucca). Tale ultima attività, da effettuarsi con strumentazione da fornirsi e manutentare a cura della società, verrà svolta, con oneri a carico di quest'ultima, da ARPAL e secondo un Protocollo da siglarsi tra le parti. La ditta dovrà dare corso alla presente prescrizione entro 90 giorni dal rilascio del rinnovo dell'autorizzazione.
61. Dovrà essere effettuato anche il seguente monitoraggio sulla torcia di emergenza, con registrazione in continuo ed archiviazione su base oraria dei dati

Parametro/inquinante	Unità di misura	Tipo di monitoraggio
Portata gas coke in ingresso	Nm3/h	Continuo
CO nel gas in ingresso	mg/Nm3	Continuo
Temperatura di combustione	°C	Continuo
Quantità di gas coke combusto	kNm3/a	Continuo
Ore di funzionamento	h/a	Continuo
Numero di eventi di accensione	n/a	Continuo
Durata di ogni evento di accensione	s	Continuo

Si richiede inoltre che venga adottato lo schema di Piano di Monitoraggio e Controllo disponibile sul sito ARPAL all'indirizzo <http://www.arpal.gov.it/homepage/altri-temi/spazio-imprese.html>.

Distinti saluti

**Il Dirigente dell'U.O. Territorio**  
**(Dott. Ing. Pietro Zaottini)**

Il Dirigente Responsabile U.O. Territorio: Dott. Ing. Pietro Zaottini  
Estensore Provvedimento: Dott. Ing. Riccardo Ghigliazza, Dott.ssa Manuela Pertici, Dott. Ing. Massimiliano Pescetto

**Dipartimento Savona**  
Via Zunini,1 – 17100 Savona  
Tel. +3901984181218 - fax. +3901984181229  
pietro.zaottini@arpal.gov.it - [www.arpal.gov.it](http://www.arpal.gov.it)  
PEC: arpal@pec.arpal.gov.it  
C.F. e P.IVA 01305930107

6/6

**CSQ**  
**H&S**



CERTIFIED OHSAS 18001

Carcare, Data del protocollo

Dipartimento di Prevenzione  
S.C. Igiene e Sanità Pubblica  
Direttore Dr.ssa M.P. Briata



019/5009616



019/5009621

Distretto delle Bormide  
Via Garibaldi n. 125 - 17043 Carcare

Responsabile del Procedimento: dr. M. Naclerio  
Estensore del documento: sig.ra G. Chiarlone

ALLA PROVINCIA DI  
SAVONA

Settore Direzione Generale  
Servizio Procedimenti Concertativi

e p.c. Italiana Coke S.r.l.  
Via Stalingrado 25  
17014 CAIRO MONTENOTTE

Prot. ASL  
Rif. 111283/14

ASL 2 savonese - DISTRETTO
111124 DATA 26.11.2015
ESTENSORE X
1593

**OGGETTO:** Comune di Cairo Montenotte Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2010/236 del 15/01/2010 ai sensi del Dlgs n. 152/2006 rilasciata allo stabilimento Italiana Coke S.r.l. di Via Stalingrado 25. Conferenza di servizi

Richiedente: Ditta Italiana Coke S.r.l. -  
Rinvio conferenza di servizi referente al giorno 27/11/2015

Classifica 002.013.009/19-2015

Impossibilitato a partecipare alla conferenza di cui all'oggetto, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue:

In un quadro di generale miglioramento delle emissioni in atmosfera rispetto al passato si evidenzia che permangono momenti di criticità da evitare nel futuro.

Inoltre occorre prendere atto che un recente studio scientifico in Provincia di Savona per altra azienda che utilizzava carbone ha evidenziato ulteriori pesanti rischi sanitari legati alle emissioni stesse.

Per il noto principio della massima precauzione che si deve osservare quando si tratta della salute pubblica lo scrivente servizio ritiene che in questa conferenza debba essere vagliata attentamente anche questa problematica.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(dr. M. NACLERIO)

ALEGATO G

## ATTO DI DELEGA

### Il Direttore del Dipartimento

Vista la L.R. 4 agosto 2006 n. 20 "Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, gestione e controllo in capo ambientale"

Visto e richiamato il regolamento di organizzazione dell'Agenzia, approvato con proprio Decreto n. 83 del 16 maggio 2014;

Visti e richiamati gli art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 2 del 19/01/2015 avente per oggetto: "Legge 241/1990 (artt 14 e seguenti) - Partecipazione alle Conferenze dei Servizi. Determinazioni conseguenti" il quale stabilisce quanto segue:

P.to b) - " Il Direttore di Dipartimento, salvo formale delega ad altro Dirigente o Dipendente del Dipartimento stesso competente nella materia in discussione, partecipa alle conferenze di servizi convocate a livello locale (Regione, Comuni, Province, altri enti o soggetti)";

P.to c) - "I Rappresentanti così individuati esprimono in modo vincolante la volontà dell'Agenzia su tutte le questioni di competenza della stessa";


P.to d) - "Il Rappresentante dell'Agenzia può presenziare alle Conferenze dei Servizi anche assieme ad altri dipendenti in funzione di ausilio e collaborazione"

Pertanto, vista la convocazione di partecipazione alla Conferenza dei Servizi avente per oggetto:

"RIEASAME AIA n. 2010/236 ITALIANA COKE" che avrà luogo in SAVONA in data 27/11/2015 pervenuta da parte di PROVINCIA DI SV in data 19/10/15 n. prot. 27469

### DELEGA

a parteciparvi il dott. ing. Pietro Zaottini, Responsabile dell' U.O. Territorio del Dipartimento ARPAL di Savona.

Il Direttore del Dipartimento  
  
(Ing. Giovanni Agnese)